ARECHI
MULTISERVICE

AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA N. 127/2025

Oggetto: ORARIO ESTIVO

L'Amministratore Unico

PRESO ATTO

- dell'Ordinanza n.1/2025 a firma del Presidente della Regione Campania, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- della richiesta e del verbale Sindacale in allegato;

DETERMINA

- Di approvare ora per allora il verbale sindacale prot.3391 del 17/06/2025;
- Di trasmettere la presente determinazione alle RSU, nonché a tutti i Responsabili Aziendali che dovranno darne attuazione e la massima diffusione agli addetti del proprio servizio ed organizzare le attività in funzione di quanto previsto nel verbale sindacale.

ARECHI
MULTISERVICE

Protocollo in Uscita
num: 3416
Data Protocollo:19/06/2025 12:55:46

L'Amministratore Unico
dott. Alfonso Tono

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I – Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 – 089 3061132 Fax 089 303115
www.arechimultiservice.it – info@arechimultiservice.it – raccomandata@pec arechimultiservice.it
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 – R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

ORDINANZA n. 1 del 18 giugno 2025

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole.**

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Campania;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art.117 (*Interventi d'urgenza*);
- il Decreto-legge 28 luglio 2023, n.98, convertito con legge 18 settembre 2023, n. 127;
- l'art. 650 del Codice penale;

RILEVATO che

- in diverse giornate del corrente mese di giugno sono state registrate temperature notevolmente superiori alle medie stagionali;

PRESO ATTO che

- l'INAIL, nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori impegnati in attività all'aperto;

CONSIDERATO che

- il lavoro nei campi e nei cantieri è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella stagione estiva che vede la Campania interessata di sovente, negli ultimi anni, ad eccezionali ondate di caldo;

- l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, sottoposti a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi;

RITENUTO

- necessario assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini, la cui attività si svolge all'esterno, in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, adottando misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

ambientale sulla salute dei lavoratori medesimi;
- di dover disporre a tal fine, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025 - salvi successivi provvedimenti - il divieto, su tutto il territorio campano, di lavoro nei settori agricolo, edile ed affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16,00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole- attivita-fisica-alta/ riferita a: "*lavoratori esposti al sole*" con "*attività fisica intensa*" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO", fatto salvo l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell'adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

emana la seguente

ORDINANZA

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:

1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica- alta/ riferita a: "*lavoratori esposti al sole*" con "*attività fisica intensa*" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO";

2. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

3. L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC, è trasmessa alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Campania ed alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili anche per il successivo inoltro alla Direzione interregionale del Sud (Napoli) presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

FIOM

FIM-CISL

Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici

ARECHI

[redacted]

Protocollo in Entrata
num: 3245
Data Protocollo:12/06/2025 14:22:32

Egr.Amministratore Unico

Arechi Multiservice

Dott. Alfonso Tono

Oggetto: <u>orario estivo flessibile</u>

I sottoscritti Filippo Galbini, Agostino Lambiase (FIOM), Antonio Sessa (FIM-CISL), in qualità di rappresentanti della RSU,

chiedono

la riduzione dell'orario estivo nei mesi di **Luglio e Agosto** per gli operai dei settori strade e scuole, così come per i tecnici ed i coordinatori addetti agli stessi servizi rispettando il seguente orario dalle **ore 7,00 alle ore 14,30** (con pausa pranzo a fine turno), mentre per gli impiegati dalle **ore 8,00 alle ore 15,30** (con pausa pranzo a fine turno).

In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

RSU

ANTONIO SESSA

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Si sono riuniti la RSU aziendale ed il Coordinatore dell'Area Affari Generali, dott. Francesco De Lorenzo, su delega dell'Amministratore Unico, per discutere della richiesta della RSU di effettuare una riduzione oraria con inserimento delle ore non lavorate in banca ore da utilizzare in tempi successivi.

La proposta è allegata alla presente.

Dopo ampia discussione si conviene quanto segue:

A far data dal 01 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025

- Gli operai della manutenzione strade e scuole con i coordinatori di servizio effettueranno orario ridotto 7:00-14:00 con pausa pranzo a fine turno;
- Gli impiegati, previo Nulla Osta del Responsabile avranno facoltà di fare orario ridotto continuato 8:00-15:00 con pausa pranzo a fine turno, in alternativa sempre su richiesta e previo Nulla Osta del Responsabile possono optare per l'orario 7:00-14:00 con pausa pranzo a fine turno;
- Non è prevista nessuna variazione di orario per gli addetti alla guardiania museale e resta inteso che tutti i servizi devono essere sempre garantiti anche con turni di reperibilità;
- Le ore di flessibilità negativa andranno recuperate entro il 15/12/2025 sulla base di un calendario da concordare con i Coordinatori delle Aree.

Dopo questa data ed entro il 31/12/2025 le ore di flessibilità negativa non recuperata verranno compensate automaticamente con le ore di ROL e/o ExFestività residue.

Letto e sottoscritto.

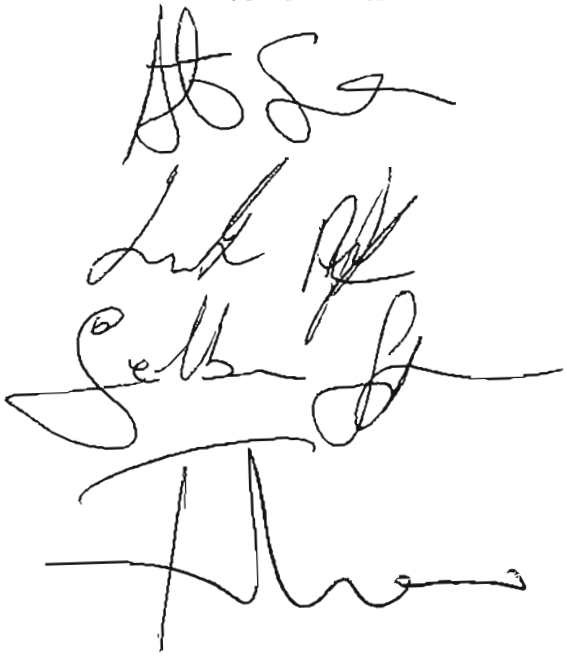

ARECHI
[redacted]
Protocollo in Entrata
num: 3391
Data Protocollo:17/06/2025 14:43:50